

L'affitto dei complessi aziendali è, sicuramente, uno strumento possibile e proficuo per la procedura, nell'ipotesi di mancanza di offerte di acquisto, ed in vista, comunque, della liquidazione dei beni aziendali.

Del pari, appare proficuo, stante la manifestazione di interesse da parte del Comune di Palermo, richiedere all'ente territoriale alcuni chiarimenti e precisazioni, specificando sin d'ora che questo Giudice Delegato potrà autorizzare l'affitto dei complessi aziendali purché vengano rispettate le condizioni previste dall'art. 104 *bis* l.f., che prevede l'affitto quale strumento funzionale alla vendita dell'azienda.

Segnatamente, questo Giudice Delegato potrà autorizzare la conclusione del contratto di affitto alle seguenti condizioni:

- oggetto del contratto di affitto saranno i beni di cui alla lett. e) del disciplinare di gara pubblicato e gli immobili di cui a pag. 19 della perizia a firma del Dott. Palazzotto;
- la durata del contratto di affitto sarà pari a sei mesi;
- il termine di durata del contratto potrà essere prorogato, solo una volta, previa autorizzazione di questo Giudice, per un tempo massimo di ulteriori sei mesi;
- il canone di affitto dovrà essere pari ai valori (oltre IVA se dovuta) di cui alle due perizie di stime, a firma dei Dott. Gabriele Palazzotto e Claudio Santoro, agli atti delle procedure e disponibili per la consultazione;
- le Curatele riconosceranno, convenzionalmente, il diritto di prelazione a favore dell'affittuario, ai sensi del quinto comma dell'art. 104 *bis* l.f., sulla cessione delle aziende di cui alla lett. e) del disciplinare, nonché in relazione alla separata vendita degli immobili oggetto del contratto di affitto, che si effettuerà con le modalità di cui all'art. 107 l.f.;
- il contratto di affitto dovrà contenere le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 104 *bis* l.f.;
- l'affittuario dovrà impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali;
- tutte le spese del contratto, comprese quelle notarili, di bollo e di registro, saranno a carico dell'affittuario;
- il canone di affitto verrà imputato in conto prezzo proporzionalmente al valore dei beni oggetto di cessione.

Inoltre, stante l'impossibilità di proseguire l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa oltre la data del 22 luglio p.v., appare indispensabile che la proposta di affitto, formulata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza e impegno, e priva di termini e condizioni, venga depositata, nella Cancelleria di questo Giudice, non oltre le ore 10,00 del 16 luglio p.v., accompagnata da una cauzione pari ad una mensilità del canone locativo ovvero da idonea polizza fideiussoria a prima richiesta di analogo importo.

Si comunichi con urgenza al Signor Sindaco del Comune di Palermo.

Palermo, 8 luglio 2013

Il Giudice Delegato

Clelia Maltese



COMUNE DI PALERMO

Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie
SETTORE Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C.

(Costituita da n° _____ fogli, oltre il presente, e da n° _____ allegati)


OGGETTO: Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale.

PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

e-mail: *s.forcieri@comune.palermo.it*
Dr. Sergio Forcieri



Li..... 08 LUG 2013

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91ss.mm.ii. e art. 4 comma 3 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n°198/2013.)

- VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO: VISTO: IL CAPO AREA
s.forcieri@comune.palermo.it
Dr. Sergio Forcieri



Il Capo Area

Dr. Sergio Forcieri

DATA..... 08 LUG 2013

VISTO: IL SINDACO/L'ASSESSORE

DATA

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91ss.mm.ii.)

- VISTO: si esprime parere favorevole *VEDASI N.51A PROT. N. 586537 DEL 10.07.2013*
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
 Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

IL RAGIONIERE GENERALE

DATA 10.07.2013

Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle osservazioni di cui al Parere di regolarità Contabile e/o rese dal Segretario Generale:

- osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. _____ del _____
Parere di regolarità tecnica confermato SI : NO
{ Gs nota mail prot. n° _____ del _____ { Gs nota mail prot. n° _____ del _____
{ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n°..... del

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale.

Il Capo Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

Premesso che le Società Amia S.p.A ed Amia Essemme s.r.l., interamente partecipate dal Comune di Palermo, gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani nella varie fasi di raccolta, spazzamento, diserbo, bonifica dei siti degradati, trasporto e smaltimento, oltre al servizio di manutenzione strade e pulizia caditoie;

Atteso, tuttavia, che in data 22/04/2013 il Tribunale di Palermo – Sezione Fallimentare, con sentenze nn. 60 e 61 ha dichiarato il fallimento di AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l., disponendo l'esercizio provvisorio delle Società fino alla data del 15/06/2013, autorizzando la prosecuzione fino al prossimo 22/07/2013;

Preso atto del disciplinare di gara datato 26/06/2013 (**All. 1**), predisposto dai Curatori Fallimentari delle Società AMIA ed AMIA Essemme, avente ad oggetto la procedura di vendita dei complessi aziendali di entrambe le succitate Società, il cui bando prevede il deposito delle offerte vincolanti entro il termine perentorio delle ore 11 del prossimo 16/07/2013;

Rilevato che tale disciplinare contiene condizioni e clausole irrevocabili alle quali l'Amministrazione Comunale non ritiene consentito prestare adesione per le motivazioni tutte esplicitate nell'allegata nota a firma del Sig. Sindaco n. 572114 del 04/07/2013, indirizzata all'On.le Tribunale di Palermo – Sezione Fallimentare (**All.2**);

Atteso che, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale ritiene di dovere porre in essere ogni utile iniziativa che miri alla diretta gestione/responsabilità di azienda, alla continuità del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale e alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali (ad oggi pari a n. 2.390 lavoratori) e della disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, con oneri a carico del Comune di Palermo;

Considerato, altresì, che il quadro normativo regionale di riferimento non ha avuto, ad oggi, completa esecuzione e concreta applicazione, fermo restando, tuttavia, che la L.R. 3/2013 prevede all'art. 1, di modifica dell'art. 5 comma 2 L.R. 9/2010, l'inserimento del comma 2 ter affermando che "i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs n. 267/2000,....., possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti";

Ritenuto opportuno procedere a proporre alle succitate Curatele Fallimentari l'acquisizione in locazione dei complessi aziendali per un periodo limitato e comunque fino al 31/12/2013, specificando che il canone che si andrà a versare a totale carico della New Co, andrà considerato in conto prezzo di compravendita delle Società medesime, essendo intendimento dell'Amministrazione Comunale, come



detto, risolte le problematiche inerenti l'attuale disciplinare di gara, acquisire definitivamente il perimetro aziendale delle Società sopra indicate, tanto più che ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. b) del Contratto di servizio del 30/11/2001 non appare consentita, senza l'autorizzazione del Comune di Palermo, la dismissione, cessione o conferimento a terzi del ramo di azienda relativo all'espletamento delle attività di cui al predetto Contratto;

Considerato che per le attività anzidette è opportuno avvalersi, nelle more della definitiva e concreta applicazione della L.R. 3/2013 di modifica della L.R. 9/2010, oltreché della Società Partecipata Palermo Ambiente, anche di una nuova Società, anch'essa interamente partecipata (New Co) per la quale si propone al Consiglio Comunale di autorizzarne la costituzione;

Dare atto che la costituenda Società andrebbe a svolgere i compiti propri già di pertinenza delle Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l., con l'unica specificazione relativa all'attività di manutenzione strade, qualificata come strumentale e la cui coesistenza all'interno di attività di rilevanza economica è espressamente vietata dalla vigente normativa, che sarebbe quindi riferita esclusivamente alle attività aventi rilevanza pubblica, connesse con la sorveglianza e il monitoraggio della rete stradale e la individuazione e la realizzazione di tutti i casi che configurino interventi per emergenza stradale;

Visto lo schema di Statuto (**All.3**) e di Atto Costitutivo (**All.4**) della nuova Società interamente partecipata dal Comune di Palermo, che si allegano,

Visto, peraltro, il Piano di fattibilità, allegato anch'esso (**All.5**), appositamente predisposto nel rispetto dei contenuti dell'art. 39, 5° comma del vigente Statuto comunale, costituente elenco di obiettivi minimi di produttività;

Vista, altresì, la direttiva Sindacale n. 571944 del 04/07/2013 (**All.6**), indirizzata al Capo Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie, avente ad oggetto "Società AMIA ed AMIA Essemme - Direttiva";

Considerato, infine che il predetto schema di Statuto andrà a prevedere per la costituenda Società, un capitale sociale pari ad un milione di euro (€ 1.000.000,00), tale importo potrà trovare capienza sul capitolo 4187, codice intervento 2189;

Visto il decreto legislativo 267/00;

Vista la Legge n. 248/2006 di conversione in legge con modifiche del D.L. n. 283/2006;

Vista la L.R. 9/2010, così come modificata con L.R. n. 3/2013;

Vista la Legge 135/2012, di conversione con modifiche del D.L. 95/2012;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale

Per i motivi esposti in narrativa e con riferimento a tutta la citata documentazione, allegata al presente atto, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati:

PROPONE

Autorizzare il Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune di Palermo, per sé o per persona da nominare, a proporre alle Curatele Fallimentari delle Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l. di condurre in affitto a far data dal 22/07/2013 il complesso aziendale così come descritto alla lettera E) dell'allegato Disciplinare di gara avente ad oggetto la procedura di vendita dei complessi aziendali sopra citati;

Autorizzare, altresì, il Sindaco quale rappresentante pro-tempore del Comune di Palermo, per sé o per persona da nominare, a proporre di stipulare entro il 31/12/2013 contratto definitivo di compravendita del complesso aziendale sopra descritto con le Curatele fallimentari delle Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l., dando atto che il canone di affitto, sopra evidenziato verrà computato in conto del prezzo di acquisto degli individuati complessi aziendali;

Autorizzare il Sindaco ad esprimere formale accettazione alle condizioni indicate tutte nel Decreto del Giudice Delegato, datato 08/07/2013, (All 7), ed inerente l'oggetto;

Approvare, nelle more della definitiva e concreta applicazione della L.R. 3/2013 di modifica della L.R. 9/2010, la costituzione di una nuova Società interamente partecipata dal Comune di Palermo (R.A.P. Risorse Ambiente Palermo S.p.A.) alla quale affidare il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, trattandosi di servizio essenziale per il quale non può essere ipotizzabile alcuna soluzione di continuità, avvalendosi, ove occorra, delle funzioni e dell'assistenza tecnica -operativa della Società partecipata Palermo Ambiente S.p.A.;

Approvare gli allegati schemi di Statuto ed Atto Costitutivo riferiti alla suddetta costituenda Società;

Dare atto altresì, così come specificato in premessa, che le risorse economiche necessarie a costituire il capitale sociale e quantificate in un milione di euro (€ 1.000.000,00) , che con il presente atto se ne autorizza la prenotazione, sono imputabili sul capitolo 4187 - codice intervento 2189.

Il Capo Area
Il Capo Area
Dr. Sergio Forcieri



Il Capo Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie, esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.




Il Dirigente
Il Capo Area
Dr. Sergio Forcieri

Il Capo Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.



Il Capo Area
Il Capo Area
Dr. Sergio Forcieri

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dall'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.



L'Assessore
[Signature]

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/~~contrario~~) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.



Il Ragioniere Generale
(Dr.ssa C. Agnello)

OP 7/2013
+ Am. Garau
+ Am. Garau
Ass: m
d. m. m.
9 - LUG. 2013

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE



SPETT.LE SINDACO
DI PALERMO

Oggetto : Contratto di affitto Amia E Amia Essemme srl

Si invia provvedimento del giudice delegato dssa C maltese del 8/7/2013

URGENTE

Palermo 8/7/2013

Il Direttore Amministrativo

d.ssa Laura Messina



Prav. 5797
2013

Fall. AMIA s.p.a. e AMIA ESSEMME s.r.l.

Il Giudice Delegato

Letta la nota depositata, il 5 luglio u.s., dal Sindaco del Comune di Palermo;

conferito con i Curatori;

premessi che è pendente la procedura volta alla vendita dei complessi aziendali dei fallimenti indicati in epigrafe;

sottolineato che il termine per la presentazione delle offerte di acquisto dei complessi aziendali scade il prossimo 16 luglio;

precisato che questo Giudice Delegato ha disposto la prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa sino al 22 luglio p.v.;

ritenuto che tale termine non possa essere in nessun caso prorogato, dal momento che la prosecuzione dell'attività di impresa comporterebbe l'incremento della massa passiva delle due procedure;

considerato opportuno, nel caso in cui non venissero presentate offerte per l'acquisto dei complessi aziendali, tenuto conto dei diversi interessi coinvolti (*id est* mantenimento dei livelli occupazionali e del "valore impresa", oggetto dell'azienda, realizzazione di un attivo in vista della liquidazione dei beni, ...), disporre l'affitto delle aziende, ai sensi dell'art. 104 *bis* l.f., prevedendo la conclusione del relativo contratto in data anteriore o coeva al 22 luglio p.v., al fine di evitare l'interruzione dell'attività di impresa;

sottolineato che una procedura fallimentare non può obbligarsi a vendere i complessi aziendali senza una procedura competitiva, ma può eventualmente riconoscere il diritto di prelazione all'affittuario, a norma del quinto comma dell'art. 104 *bis* l.f.;

osserva

Con la nota citata, il Sindaco del Comune di Palermo ha, di fatto, dichiarato che l'amministrazione comunale, allo stato, non intende partecipare alla pendente procedura di gara volta alla vendita dei complessi aziendali.

Nella stessa nota, però, il Sindaco "si impegna per sé o per persona da nominare, a proporre di condurre in affitto a far data dal 22.07.2013 il complesso aziendale", manifestando, sostanzialmente, il mero intento di affittare i complessi aziendali, in vista di un futuro acquisto degli stessi.

G

L'affitto dei complessi aziendali è, sicuramente, uno strumento possibile e proficuo per la procedura, nell'ipotesi di mancanza di offerte di acquisto, ed in vista, comunque, della liquidazione dei beni aziendali.

Del pari, appare proficuo, stante la manifestazione di interesse da parte del Comune di Palermo, richiedere all'ente territoriale alcuni chiarimenti e precisazioni, specificando sin d'ora che questo Giudice Delegato potrà autorizzare l'affitto dei complessi aziendali purché vengano rispettate le condizioni previste dall'art. 104 *bis* l.f., che prevede l'affitto quale strumento funzionale alla vendita dell'azienda.

Segnatamente, questo Giudice Delegato potrà autorizzare la conclusione del contratto di affitto alle seguenti condizioni:

- oggetto del contratto di affitto saranno i beni di cui alla lett. e) del disciplinare di gara pubblicato e gli immobili di cui a pag. 19 della perizia a firma del Dott. Palazzotto;
- la durata del contratto di affitto sarà pari a sei mesi;
- il termine di durata del contratto potrà essere prorogato, solo una volta, previa autorizzazione di questo Giudice, per un tempo massimo di ulteriori sei mesi;
- il canone di affitto dovrà essere pari ai valori (oltre IVA se dovuta) di cui alle due perizie di stima, a firma dei Dott. Gabriele Palazzotto e Claudio Santoro, agli atti delle procedure e disponibili per la consultazione;
- le Curatele riconosceranno, convenzionalmente, il diritto di prelazione a favore dell'affittuario, ai sensi del quinto comma dell'art. 104 *bis* l.f., sulla cessione delle aziende di cui alla lett. e) del disciplinare, nonché in relazione alla separata vendita degli immobili oggetto del contratto di affitto, che si effettuerà con le modalità di cui all'art. 107 l.f.;
- il contratto di affitto dovrà contenere le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 104 *bis* l.f.;
- l'affittuario dovrà impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali;
- tutte le spese del contratto, comprese quelle notarili, di bollo e di registro, saranno a carico dell'affittuario;
- il canone di affitto verrà imputato in conto prezzo proporzionalmente al valore dei beni oggetto di cessione.

Inoltre, stante l'impossibilità di proseguire l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa oltre la data del 23 luglio p.v., appare indispensabile che la proposta di affitto, formulata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza e impegno, e priva di termini e condizioni, venga depositata, nella Cancelleria di questo Giudice, non oltre le ore 10,00 del 16 luglio p.v., accompagnata da una cauzione pari ad una mensilità del canone locativo ovvero da idonea polizza fideiussoria a prima richiesta di analogo importo.

Si comunici con urgenza al Signor Sindaco del Comune di Palermo.

Palermo, 8 luglio 2013

Il Giudice Delegato

Clelia Mottese

Deposito in Cancelleria

Pa. 08/07/13
 10/07/13
 10/07/13

C. Mottese



COMUNE DI PALERMO
I COMMISSIONE CONSILIARE – Via G. Bonanno,51

OGGETTO: Estratto del verbale della seduta del 12-07-2013

L'anno duemilatredici giorno 12 Luglio si è riunita la I Commissione Consiliare, formalmente convocata presso la propria sede, Via Bonanno 51, delle Aquile per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:

Bruscia Felice
Calò Salvatore
Cusumano Giulio
Catalano Ugdulena Juan Diego
Luigi Sanlorenzo

OMISSIS

In ordine all'argomento trattato, avente per oggetto:

“SOCIETÀ AMIA S.P.A. E AMIA ESSEMME S.R.L. – AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA DI ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE E PER IL SUCCESSIVO ACQUISTO. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA NEW CO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE” - parere richiesto con **motivi d’urgenza** l’ 11-07-2013;

La Commissione nella seduta odierna, esprime parere favorevole a maggioranza dei presenti e nel dettaglio i Consiglieri esprimono il seguente voto: Bruscia (astenuito), Cusumano (astenuito), Catalano (favorevole), Calò (favorevole) Sanlorenzo (favorevole).

La presente è copia conforme, per estratto del verbale originale di seduta.
Dalla residenza municipale.

Palermo, 12 Luglio 2013

Il Segretario
Dr.ssa Liliana Volo



Il Presidente
Juan Diego Catalano Ugdulena

MUNICIPIO DI PALERMO
Segreteria Generale

Oggetto: Estratto del verbale della III[^] Commissione Consiliare
Seduta del 12 luglio 2013.

L'anno 2013, il giorno 12 del mese di luglio, si è riunita la III[^] Commissione Consiliare, nella propria sede di via Bonanno – 51,

Sono presenti i Consiglieri:

- 1) Bonvissuto Serena
- 2) Figuccia Angelo
- 3) La Colla Luisa
- 4) Lombardo Maurizio
- 5) Scarpinato F.sco Paolo

***** OMISSIS *****

In ordine all'argomento trattato, avente per oggetto:

- proposta di deliberazione avente per oggetto:- *“Soc. AMIA s.p.a. e AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta di acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e di igiene ambientale”*

La Commissione esprime il seguente parere:

Favorevole all'unanimità dei presenti.

La presente è copia conforme, per estratto, del verbale originale di seduta.

Palermo, li 12/07/2013

La Segretaria
(A. Cambacorta)



Il Presidente
(cons. *L. La Colla*)





MUNICIPIO DI PALERMO

VII° COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO, PATRIMONIO E TRIBUTI

Via Roma, 209 - Tel. 0917403506 - Fax 091 7403578 - 90138 PALERMO

e-mail: settimacommissione@comune.palermo.it

L'anno duemilatredici, giorno 12 Luglio si è riunita la VII[^] Commissione Consiliare, formalmente convocata presso la propria sede, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:

Cons. Francesco Bertolino

Cons. Filippo Occhipinti

Con. Sandro Leonardi

Con. Girolamo Russo

Con. Fabrizio Ferrara

UFFICIO DI STAFF DEL CONS. COM.LE Protocollo Entrata
12 LUG 2013
N. 454 / Cons.

*** OMISSIS ***

In ordine all'argomento trattato, avente ad oggetto:

“Società AMIA S.p.A. e AMIA Essemme s.r.l. - Autorizzazione alla presentazione di offerta di acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene Ambientale” (AREG 579781/13).

Ha espresso parere Favorevole all'unanimità dei presenti.

La presente è copia conforme, per estratto, dei verbali originali di seduta.

Palermo, li 12/07/2013

IL SEGRETARIO
Sandro Leonardi



IL PRESIDENTE
Francesco Bertolino



Comune di Palermo
Ragioneria Generale

Esercizio 2013

Via Roma, 209
P.IVA 00519560825
C.Fisc. 80016350821

CERTIFICATO DI IMPEGNO

In relazione a quanto richiesto si è provveduto al rilascio della sotto elencata "Attestazione di Copertura Finanziaria" a carico del bilancio 2013:

Capitolo: 4187/20/0

Cod. Min. 2010809

AUMENTO DI CAPITALE SOCIETA' PARTECIPATE

Bilancio	Emesso, compreso il presente	Disponibilità
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Impegno	Importo
2013/02580	1.000.000,00
Totale	
	1.000.000,00

Descrizione:

SOCIETA AMIA SPA ED AMIA ESSEMME SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE E PER IL SUCCESSIVO ACQUISTO - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI NEW CO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFI

Primo Provvedimento:

PROPOSTA DI DELIBERA Atto 579781 del 08/07/2013

99999/1/1 99999

Secondo Provvedimento

Soggetto:

Note:

PRENOTAZIONE

Ai sensi del comma 4, dell'art 151, del D. Lgs 267/00 e nei limiti di cui all'art 6 del vigente Regolamento di Contabilità, il presente certificato vale quale visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, escludendo ogni valutazione in ordine alla regolarità amministrativa dell'atto che è rimessa, ex 1° comma, art 147bis introdotto con D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.213, alla competenza del dirigente del servizio proponente. Si esclude, altresì, ogni valutazione in ordine al mancato accertamento da parte del dirigente che ha adottato il provvedimento, di quanto previsto all'art.9 del D.L. n. 78/2009, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102.

Palermo, li 10/07/2013

L'operatore

Il Dirigente di Ragioneria

Il Ragioniere Generale



COMUNE DI PALERMO
Ufficio di Staff del Segretario Generale
U.O. Ufficio Affari Istituzionali
Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel. 091 7402308 - fax: 091 7402428
Uff.affari.istituzionali@comune.palermo.it

Palermo, 10/07/2013

Prot. n. _587525/USG

Estensori: Funzionario Amm.vo Dott. Pietro Messina e Funz. Amm.vo Dott.ssa M.C. Orlando

OGGETTO: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 579781 del 08/07/2013 (acquisita in data 10/07/2013) del Settore Aziende Partecipate e Servizi al Cittadino concernente "Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme S.r.l. - Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale)" - **Trasmissione.**

All'Uff. di Staff
del Consiglio Comunale

E.p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale

Al Sig. Assessore Area della Gestione
dei Servizi e Partecipazioni Societarie

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

Al Sig. Ragioniere Generale

Al Sig. Capo Area delle Gestioni dei
Servizi e delle Partecipazioni Societarie

Loro Sedi



In allegato alla presente, si trasmette, per l'ulteriore corso, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto indicata, pervenuta in via d'urgenza soltanto nelle ore pomeridiane della data odierna, sicché, pur prendendo atto dei pareri resi dalle competenti funzioni dirigenziali - con particolare riguardo alle condivise osservazioni contenute nel parere prot. n.° 586537 del 10/07/2013 del Ragioniere Generale - la scrivente funzione non ha potuto condurre un approfondito esame dello stesso.

Pur nelle brevità del tempo a disposizione per la disamina dell'atto proposto, lo scrivente reputa opportuno formulare le seguenti considerazioni.

In via preliminare, appare il caso di fare rinvio alle osservazioni formulate, congiuntamente con l'Avvocato Capo, nel parere (che si allega in copia) di cui alla nota prot. n.450113 del 31/05/2013, con particolare riferimento a quanto sostenuto in tema di competenza degli organi deputati ad esprimersi sulla procedura di che trattasi.

Giova, altresì, far menzione di quanto contemplato dal comma 5 dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale che prevede che la deliberazione afferente alla costituzione di società deve:

- approvare lo statuto societario;
- determinare gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune;
- individuare le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie;
- stimare le entrate previste;
- determinare le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

Si reputa utile, altresì, segnalare che, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

Da ultimo, si rileva che sull'adottando provvedimento non è stato espresso il parere dell'Organo di Revisione Contabile da rendersi ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) come modificato dal D.L. 174/12 convertito nella L. n. 213/12, le cui risultanze avrebbero consentito allo scrivente, ove fossero state richieste ed acquisite prima della trasmissione della proposta in argomento a questo ufficio, di potere più compiutamente esaminare l'atto proposto.

Si dà atto, tuttavia, che il Ragioniere Generale in data 10/07/2013 con nota prot. 586706 ha comunicato allo scrivente Ufficio che è stata inoltrata la richiesta del predetto parere all'Organo di Revisione Contabile.

Tanto si rappresenta all'organo consiliare per le valutazioni di sua competenza.

Il Segretario Generale
(Dott. Fabrizio Dal'Acqua)





COMUNE DI PALERMO

Segreteria Generale

Prot. 450/13 all. n

li. 31.05.2013

OGGETTO: Delibato di Giunta Comunale del 13/05/2013 concernente
"Fallimento A.M.I.A. S.p.a. e A.M.I.A. Essemme S.p.a."

Al Sig. Sindaco
e, p.c. Al Sig. Vice Sindaco
Al Sig. Assessore al bilancio
Al Sig. Assessore all'Ambiente
Al Sig. Ragioniere Generale
Al Sig. Capo Area Aziende Partecipate
Al Sig. Dirigente Servizio Ambiente

Con delibato assunto nella seduta del 13.05.2013, la Giunta Comunale ha dato mandato agli scriventi *"di individuare le procedure e l'organo competente che dovrà deliberare ovvero determinarsi in merito all'affitto delle aziende o di rami delle aziende AMLA S.p.a. ed AMLA Essemme S.r.l., ex art. 104 bis L. Fallimentare"*.

Quanto sopra, in relazione all'intendimento – indicato nelle premesse del suddetto delibato e già anticipato dal Sig. Sindaco al Tribunale Fallimentare di Palermo in data 10.05.2013 – di assumere la gestione diretta delle attività effettuate dalle suddette società, precipuamente al fine di assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali e di evitare soluzioni di continuità nell'espletamento delle medesime attività alla scadenza dello "esercizio provvisorio", fissata dal Tribunale Fallimentare al 15 giugno p.v..

Per quanto concerne, innanzitutto, l'organo competente a deliberare in merito all'eventuale affitto delle citate aziende, dalla Curatela fallimentare, si ritiene che la relativa competenza appartenga al Consiglio Comunale poiché ad esso il vigente Statuto dell'Ente attribuisce il potere di scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici *"esamine le alternative possibili"* (art.30, comma 3), nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 29 dello stesso Statuto, tra i quali vi è *"la continuità nell'erogazione"*, che nel caso di specie è proprio uno degli aspetti più rilevanti ad orientare la scelta da effettuarsi.

Pertanto – in aderenza al disposto di cui all'articolo 30 dello Statuto – l'organo consiliare dovrà essere interessato a mezzo preventiva deliberazione della Giunta che contenga gli elementi progettuali caratterizzanti l'ipotesi di affitto delle aziende interessate, con le ulteriori indicazioni miranti ad assicurare il perseguimento degli interessi di cui si è detto.

Premesso quanto sopra sulla competenza del Consiglio Comunale – che si radica pure nelle specifiche competenze attribuite dalla legge all'organo consiliare e, segnatamente, “*l'assunzione diretta dei pubblici servizi*” e “*l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione*” (art. 32, comma 2, lett. f, L. 142/90, recepito) – gli scriventi, a questo punto, rilevano che le procedure da seguirsi per raggiungere gli obiettivi indicati nel delibato di cui in oggetto appartengono alle competenze gestionali dei diversi Uffici interessati, già individuati espressamente nello stesso delibato di Giunta.

Per tale ragione, gli stessi si limitano con la presente a fornire un supporto meramente collaborativo, con le seguenti valutazioni e indicazioni di massima, lasciando ogni autonoma determinazione ed attività alla Dirigenza degli uffici a vario titolo interessati dal percorso sopra indicato.

Con riguardo all'ipotizzato affitto dell'azienda delle società fallite, ex art. 104-bis L.F. e per il quale vi sarebbe la disponibilità della curatela, deve rilevarsi – in primo luogo – che secondo quanto disposto dall'articolo 2112 C.C., comma 1, regolante il trasferimento di azienda, “*il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano*”.

Inoltre, il cessionario diventa coobbligato in solido con il cedente (in questo caso la Curatela) “*per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento*” (comma 2 art. citato), ma è prevista la possibilità della liberazione del cessionario da tali obbligazioni, da parte del lavoratore, purché vengano seguite le procedure relative alle “*conciliazioni*” nei rapporti di lavoro regolate dal Codice di Procedura Civile.

Pertanto, in relazione a quanto sopra, al fine di procedere, si ritiene opportuno evidenziare la necessità che vengano acquisite dalla Curatela delle società fallite precise indicazioni su eventuali crediti – alla data dell'ipotizzato affitto – maturati dai loro dipendenti, con l'indicazione della natura e dell'ammontare degli stessi.

Di maggiore rilevanza, poi, è ad avviso degli scriventi la circostanza che i principi ricavabili dalle sopra richiamate disposizioni dell'art. 2112 C.C. – applicabili espressamente anche all'ipotesi di “affitto di azienda” (comma 5) – determinano l'effetto che le suddette obbligazioni, poste a tutela dei diritti del lavoratore, permangono in capo al cessionario

nell'ipotesi in cui alla scadenza del contratto di affitto l'originario cedente non riprenda l'attività di impresa.

In considerazione di quanto sopra rilevato, dovendo nel caso di specie escludere – con ogni probabilità – l'eventualità che la Curatela fallimentare, alla scadenza del contratto di affitto, possa autorizzare un nuovo esercizio provvisorio dell'impresa/e, per effetto del contratto di affitto (o contratti, ove dovessero affittarsi entrambe le aziende o diversi rami delle stesse), il Comune (o l'eventuale diverso soggetto) corre il rischio che alla stessa data di scadenza, dovendo comunque assicurarsi la continuità nell'erogazione del servizio pubblico locale di cui trattasi, esso possa diventare datore di lavoro dei dipendenti provenienti dalle società fallite.

Per tale ragione, ogni eventuale stipulando contratto di affitto di aziende delle società fallite – da giustificarsi solo in considerazione delle peculiari e contingenti circostanze determinate dall'intervenuto fallimento e dall'impossibilità, per la vigente normativa regionale, di provvedere immediatamente all'affidamento del servizio pubblico locale ad un nuovo soggetto gestore – dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario per provvedere a definire a tutti i passaggi ed adempimenti normativi previsti in materia di gestione integrata dei rifiuti, assicurando cioè che alla scadenza del contratto di affitto di azienda l'attività di cui trattasi continui ad essere esercitata da parte di altro soggetto giuridico, con liberazione del Comune da ogni rischio ed obbligazione relativi ai rapporti di lavoro di cui trattasi.

In ultimo, si rileva l'opportunità che nello stipulando contratto debba prevedersi a favore del Comune il diritto di prelazione previsto dal comma 5 dell'art. 104-bis della Legge Fallimentare, da esercitarsi eventualmente in caso di successiva vendita dell'azienda/e da parte della Curatela.

L'Avvocato Capo
Giulio Geraci

Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua



Municipio di Palermo
Collegio dei Revisori

Via Roma, 209 – 90133 Palermo

Telefono 0917403607-7403608

Fax 0917403665

Prot. 1262

Libretto a mano

Al Presidente del Consiglio Comunale

e, p.c.

Al Ragioniere Generale

 **Al Segretario Generale**

Loro Sedi

Palermo, 12 Luglio 2013

Oggetto: Proposta di delibera di Consiglio Comunale: Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme S.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale.
- Parere del Collegio dei Revisori -

Si trasmette proposta di deliberazione di cui all'oggetto, corredata da parere di codesto Collegio, richiesto dal Ragioniere Generale con nota n.586706 del 10/07/13, pervenuta in data 11/07/13 ed assunta in pari data al protocollo n.1224.

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Antonino Maraventano



PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE AVENTE PER OGGETTO:

“Società AMIA S.p.A ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale ”.

IL COLLEGIO

PREMESSO che:

- In data 11/07/2013 prot. 1224, acquisiva richiesta di espressione parere di cui all'art. 239 del D.lgs.vo 267/2000 sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: *“Società AMIA S.p.A ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale ”*, da parte del Ragioniere Generale con nota prot. 586706 del 10/07/2013;
- in data 11/07/2013 prot. 1261, riceveva avviso di Convocazione urgente del Consiglio Comunale per il giorno 12/07/2013 alle ore 17, con all'ordine del giorno la proposta consiliare di cui al presente parere;

VISTO:

- Il parere favorevole espresso in data 08/07/2013 dal responsabile del servizio in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa, Dr. Sergio Forcieri;
- Il parere favorevole espresso in data 10/07/2013 dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, Dr.ssa Carmela Agnello.

Nell'evidenziare preliminarmente l'esiguità del tempo concesso per l'espressione del parere si procede, all'esame della documentazione pervenuta, rappresentando, sin d'ora, che lo stesso potrebbe non essere esaustivo, data la complessità dell'atto, la carenza della documentazione prodotta e le possibili ricadute negative sul patrimonio dell'Ente.

La proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale prevede di:

- *“autorizzare il Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune di Palermo, per sè o per persona da nominare, a proporre alle Curatele Fallimentari delle Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l., di condurre in affitto a far data dal 22/07/2013*

il complesso aziendale come descritto alla lettera E) dell'allegato Disciplinare di gara avente ad oggetto la procedura di vendita dei complessi aziendali sopra citati".

Relativamente a quanto sopra, è necessario precisare che, il complesso aziendale, oggetto del contratto di affitto, è individuato con riferimento al Disciplinare di gara che, nella documentazione allegata, non lo definisce in maniera compiuta.

L'allegato 7, privo di firma del Giudice delegato e di timbro del Tribunale, prevede che *"oggetto del contratto di affitto saranno i beni di cui alla lett. e) del disciplinare di gara pubblicato e gli immobili di cui a pag. 19 della perizia a firma del Dott. Palazzotto"* ma tale documento non risulta allegato. Si evidenzia, inoltre, che nello stesso documento il Giudice precisa che *"il canone di affitto dovrà essere pari ai valori (oltre IVA se dovuta) di cui alle due perizie di stime, a firma dei Dott. Gabriele Palazzotto e Claudio Santoro, agli atti delle procedure e disponibili per la consultazione"* ma anche tali documenti non risultano allegati, risulta, pertanto, non quantificata la spesa relativa al contratto di affitto;

- *"autorizzare, altresì, il Sindaco quale rappresentante pro-tempore del Comune di Palermo, per sé o per persona da nominare, a proporre di stipulare entro il 31/12/2013 contratto definitivo di compravendita del complesso aziendale sopra descritto con le Curatele fallimentari delle Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l., dando atto che il canone di affitto, sopra evidenziato verrà computato in conto del prezzo di acquisto degli individuati complessi aziendali".*

Al riguardo, richiamando le precisazioni precedentemente espresse, si deve rilevare che non sono note le condizioni cui potrà essere proposta l'acquisizione a titolo definitivo del complesso aziendale e pertanto nessuna valutazione di congruità e/o di convenienza economica è possibile effettuare da parte dello scrivente organo.

- *"autorizzare il Sindaco ad esprimere formale accettazione alle condizioni indicate tutte nel Decreto del Giudice Delegato, datato 8/07/2013, (all.7), ed inerente l'oggetto".*

Alla mancata quantificazione dell'importo del canone di cui si è già riferito, si deve aggiungere che *"tutte le spese del contratto, comprese quelle notarili, di bollo e di registro, saranno a carico dell'affittuario"* non sono determinate.

- *"approvare, nelle more della definitiva e concreta applicazione della L.R. 3/2013 di*

modifica della L.R. 9/2010, la costituzione di una nuova Società interamente partecipata dal Comune di Palermo (R.A.P. Risorse Ambiente Palermo S.p.A.) alla quale affidare il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, trattandosi di servizio essenziale per il quale non può essere ipotizzabile alcuna soluzione di continuità, avvalendosi ove occorra, delle funzioni e dell'assistenza tecnica-operativa della Società partecipata Palermo Ambiente S.p.A."

Quanto sopra proposto, risulta non conforme al dettato dell'art. 30 dello Statuto Comunale il quale prevede: *"La forma di gestione è scelta dal Consiglio comunale, esaminate le alternative possibili, sulla base di un piano tecnico-finanziario relativo al progetto predisposto dalla Giunta. La scelta dovrà rispettare i principi di cui all'art. 29 ed osservare i criteri di efficienza, economicità e trasparenza"*; tenuto conto dell'assenza del piano tecnico-finanziario relativo al progetto, che è alla base della scelta tra le varie possibili alternative.

Risulta altresì non conforme alla previsione del comma 5 dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, che prevede *"La deliberazione di costituzione della società, accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda e sui costi:*

- *approva lo statuto societario;*
- *determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune;*
- *individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie;*
- *stima le entrate previste;*
- *determina le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.*

Invero, alla proposta viene allegato un *"Piano di fattibilità newco"* che si legge essere predisposto *"nel rispetto dei contenuti dell'art. 39, 5° comma del vigente Statuto comunale"*. È evidente che detto documento non contiene le informazioni dettagliatamente richiesta nel su richiamato art. 39. Tale *"Piano di fattibilità newco"* si ritiene non avere i connotati di un *"business plan o studio di fattibilità"* che deve avere una estensione temporale almeno triennale e dimostrare non solo l'equilibrio economico della gestione ma altresì la adeguatezza della struttura patrimoniale della *costituenda* Società e gli equilibri finanziari, nonché la convenienza economica della costituzione stessa (Documento n. 14 "l'organo di revisione: controlli sugli organismi partecipati" CNDCEC-novembre 2011).

Da tale *"Piano di fattibilità newco"* emerge esclusivamente il costo complessivo dei servizi ammonta ad € 125.800.371,13 oltre IVA ; nell'evidenziare la mancanza di

qualsiasi espressione di congruità, da parte del dirigente competente alla gestione del rapporto, si significa che il costo complessivo indicato è di gran lunga superiore all'attuale impegno finanziario del Comune. Inoltre detto costo non sembra contenere né le attività connesse alla pulizia delle sedi giudiziarie, né quelle connesse alla pulizia delle caditoie. Se così fosse, l'incremento del costo del servizio che si può quantificare in circa 38 milioni di euro, ricadrebbe interamente sulla collettività.

Non è ad oggi disponibile lo stanziamento necessario a dare copertura agli oneri finanziari, dal 22.07.2013 alla fine dell'esercizio, scaturenti dalle scelte dell'Amministrazione.

Non risulta allegato alla proposta *esaminanda* lo schema del nuovo contratto di servizio che dovrà regolamentare i rapporti tra il Comune di Palermo e il nuovo soggetto gestore.

È necessario rilevare che, nell'affidamento del servizio, devono essere rispettate tutte le disposizioni comunitarie che legittimano la scelta l'affidamento in *house*, nonché l'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, che prevede *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*. Infatti, la scelta sulle modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali, viene, dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale n. 199/2012, rimessa agli enti affidanti nel doveroso rispetto:

- a) dei principi europei: di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;
- b) dell'obbligo di motivazione;
- c) dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Principi, questi ultimi, che devono indirizzare non solo a favore della scelta meno onerosa e più vantaggiosa per l'Amministrazione, ma anche di quella più idonea a soddisfare gli interessi degli appartenenti alla comunità di riferimento, in quanto soggetti utenti dei servizi incisi dall'onere del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Si evidenzia, altresì, che l'impegno sul capitolo 4187 (aumento di capitale sociale partecipate) individuato per dare copertura finanziaria alla sottoscrizione del capitale sociale della newco appare non coerente.

Deve essere, infine, valutata la compatibilità della proposta oggi rimessa alla approvazione dell'organo consiliare, con la vigente normativa citata nell'atto in argomento. Infatti l'articolo 5 comma 2 della L.R. 9/2010 così come modificato da ultimo dalla L.R. 3/2013 prevede che *"i Comuni in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs. n. 267/2000, ... [...] ... possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti"*. Il tenore della norma, si ritiene, escluda tutte le altre attività connesse al ciclo integrato dei rifiuti, attività che sembrerebbero, invero, essere contenute nel documento allegato 5.

- *"approvare gli allegati schemi di statuto ed atto Costitutivo riferiti alla suddetta costituenda Società"*.

Non può non evidenziarsi che il contenuto dello schema di statuto vada valutato alla luce delle prescrizioni previste a garanzia dell'esercizio del controllo analogo, che legittima l'affidamento in house e che trova le sue norme applicative nel vigente Regolamento sulle "attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati" oltre che nella giurisprudenza comunitaria.

Da una lettura e non approfondita analisi dello statuto, per le ragioni già citate in premessa, si evidenziano le disposizioni che definiscono le competenze dell'Organo amministrativo - art. 26 - o che normano l'attività di vigilanza - art. 24, si ritiene sarebbe più appropriato allo strumento, il riferimento dinamico alla normativa sui compensi degli Organi amministrativi piuttosto che un richiamo statico alla normativa vigente.

CONSIDERATO pertanto che, per quanto precede, la proposta di delibera non consente l'espressione di un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità, previsto dal comma 1 bis dell'art. 239 del T.U.E.L. ,

IL COLLEGIO

esprime parere contrario relativamente alla proposta *"Società AMIA S.p.A ed AMIA Essemme s.r.l. - Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del*

servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale ”,

Palermo, 12 Luglio 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Antonino Maraventano

Francesco Vetrano

Fulvio Coticchio



COMUNE DI PALERMO
AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

PROF. N. 586537

DEC 10.07.2013

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403665
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

OGGETTO: parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: *“Società AMIA S.p.A ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale”*.

Con riferimento alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale in oggetto esplicitata, acquisita agli atti del Settore in data 9/7/2013, la scrivente è stata richiesta per le vie brevi di espletare l’istruttoria dell’atto in via di assoluta urgenza, e con la massima urgenza richiesta si procede, per quanto possibile, ad eseguire lo scrutinio contabile, che, fin d’ora si rappresenta potrebbe non essere esaustivo, data la complessità dell’atto e nella considerazione dell’indeterminatezza dei molteplici riflessi diretti ed indiretti che lo stesso è suscettibile di riverberare sul patrimonio comunale.

Si rileva preliminarmente che sul provvedimento è stato espresso parere favorevole in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’atto e dell’azione amministrativa, da parte del Responsabile del servizio.

Sul provvedimento in esame viene apposto parere di regolarità contabile favorevole con le seguenti precisazioni:

- 1) Il provvedimento da sottoporre all’approvazione dell’organo consiliare propone in primo luogo di *“autorizzare il Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune di Palermo, per sè o per persona da nominare, a proporre alle Curatele Fallimentari delle Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l., di condurre in affitto a far data dal 22/07/2013 il complesso aziendale come descritto alla lettera E) dell’allegato Disciplinare di gara ad oggetto la procedura di vendita dei complessi aziendali sopra citati”*.

Recita ancora l’atto *“che il canone che si andrà a versare” è “a totale carico della New Co”*, se ne deduce che la nuova società costituenda corrisponderà tutti i relativi costi, che in nessun caso potranno gravare a carico del bilancio comunale

- 2) Con l’atto *esaminando* si propone al Consiglio comunale di *“autorizzare, altresì, il Sindaco quale rappresentante pro-tempore del Comune di Palermo, per sè o per persona da nominare, a proporre di stipulare entro il 31/12/2013*

contratto definitivo di compravendita del complesso aziendale sopra descritto con le Curatele fallimentari delle Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l., dando atto che il canone di affitto, sopra evidenziato verrà computato in conto del prezzo di acquisto degli individuati complessi aziendali". Al riguardo si deve rilevare che non sono note le condizioni cui potrà essere proposta l'acquisizione a titolo definitivo del complesso aziendale e pertanto alcuna valutazione di convenienza economica è possibile effettuare da parte della scrivente e le eventuali risorse finanziarie dovranno esser assistite da adeguata copertura finanziaria nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

- 3) In ordine alla autorizzazione *"ad esprimere formale accettazione alle condizioni indicate tutte nel Decreto del Giudice Delegato, datato 8/07/2013"* *"tutte le spese del contratto, comprese quelle notarili, di bollo e di registro, saranno a carico dell'affittuario"* sono anche queste in atto non determinabili, ma si riporta quanto detto al superiore punto 1).
- 4) Si rileva che il documento contrassegnato come allegato 7 risulta privo di firma del Giudice delegato e di timbro del Tribunale e della documentazione in esso citata .
- 5) Da ultimo l'atto esaminando propone al Consiglio Comunale di *"approvare gli allegati schemi di statuto ed atto Costitutivo riferiti alla suddetta costituenda Società"*. Al riguardo, nel precisare che tali documenti sono stati oggetto di uno scrutinio sommario a motivo del ristretto termine assegnato, non può non evidenziarsi che i contenuti dello schema di statuto vanno valutati alla luce delle prescrizioni previste a garanzia dell'esercizio del controllo analogo.

In ultimo si precisa che, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 così come novellato dal D.L. 174/2012, l'atto deve essere corredato del parere obbligatorio del Collegio dei Revisori.

Il Ragioniere Generale
Dott.ssa  Carmela Agnello



Città di Palermo



Partito Democratico

GruppoConsiliare

1

Palermo 12.07.2013

EMENDAMENTO N.1

Delibera prot. n. 579781 Società AMIA S.p.a. ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale

Sopprimere dall'articolo 3, lett. 1) dello Statuto della costituenda Società le seguenti parole: "...storico, etnico, artistico, archeologico e folcloristico...".

LA CAPOGRUPPO

Teresa Piccione

Di più

*Presentato in seduta
12.07.2013
Per un regolamento
per un regolamento
Piccione*

*Per un regolamento
non subito
2013*

Palazzo delle Aquile

tel. 091 - 7402306

Fax 091 - 7402464

e- mail partitodemocratico@comune.palermo.it

Presider
12/7/13

2

COMUNE DI PALERMO

Proposta di deliberazione di C.C.

avente ad oggetto Amia SpA e Amia Essemme, autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New - Co per l'affidamento del servizio igiene ambientale.

EMENDAMENTO

allo Statuto di cui all'Allegato 3 della proposta

Allo art. 3, sostituire il comma 2

con:

2. La Società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti locali che la controllano e con le società ed Enti dagli stessi interamente partecipati e controllati.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Parere positivo
Tecnico: favorevole*

*Parere positivo
n. 3*

Presentato
in aula il 12/11/13

X

3



COMUNE DI PALERMO

EMENDAMENTO N° _____

Data: _____	Proponente: _____
ODG <input type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Suppletivo Iscrizione punto _____	Oggetto: _____ _____ _____ _____
Articolo n° _____ Comma n° _____	Emendamento: <input type="checkbox"/> Abrogativo <input type="checkbox"/> Aggiuntivo <input type="checkbox"/> Modificativo <input type="checkbox"/> Sostitutivo

Testo Emendamento

Art. 3, 1° c., let. "e",
aggiungere dopo "con l'individuazione"
le parole "e la rieligazione".

Firma *[Signature]* *[Signature]*

Parere Tecnico <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario	Parere Contabile <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario
---	--



Presentato in seduta
12.07.2013

x

4



COMUNE DI PALERMO


EMENDAMENTO N° _____

Data: _____	Proponente: _____
ODG <input type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Suppletivo Iscrizione punto _____	Oggetto: _____ _____ _____ _____
Articolo n° _____ Comma n° _____	Emendamento: <input type="checkbox"/> Abrogativo <input type="checkbox"/> Aggiuntivo <input type="checkbox"/> Modificativo <input type="checkbox"/> Sostitutivo

Testo Emendamento

Art. 3, c. 3, aggiungere dopo le parole
 "funzionali al servizio pubblico locale svolto"
 le parole "previa autorizzazione del ^{SPC10} ~~del~~ Amministratore
 Com. le"


 Firma


Parere Tecnico <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario 	Parere Contabile <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario 
--	---



Presentato in seduta (5) +
19.07.2013
COMUNE DI PALERMO


EMENDAMENTO N° _____

Data: _____	Proponente: _____
ODG <input type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Suppletivo Iscrizione punto _____	Oggetto: _____ _____ _____ _____
Articolo n° _____ Comma n° _____	Emendamento: <input checked="" type="checkbox"/> Abrogativo <input type="checkbox"/> Aggiuntivo <input type="checkbox"/> Modificativo <input type="checkbox"/> Sostitutivo

Testo Emendamento

All'art. 28 dello Statuto (Art. 3) al primo
comma come dopo la parola "ma" le
parole "o più"
come all'art. 28 comma 7° la parola
"e la presenza di "o i Diritto" col
attributo "

Firma
Ude Spelle

Parere Tecnico <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario 	Parere Contabile <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario 
--	---

Presentata
in aula il
12/7/13

9



COMUNE DI PALERMO

EMENDAMENTO n. _____
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREG/579781 – 08/07/2013
AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
“Società AMIA ed AMIA ESSEMME s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per l’acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una NEW CO per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale.”

EMENDAMENTO ALL’ALLEGATO N. 3 recante:

<STATUTO “RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A.” in sigla “RAP S.p.A.”>

nell’articolo 28 – Direttore Generale

dopo il periodo

“Per la carica di direttore Generale sono corrisposti, con le modalità e negli importi stabiliti nell’atto di nomina, un compenso annuo avente carattere di globalità ed il rimborso spese di trasferta e soggiorno sostenuti per ragioni dell’incarico.”

aggiungere il seguente:

<In nessun caso il suindicato compenso annuo può essere superiore all’80% dello stipendio tabellare del dirigente comunale responsabile dell’AREA ambiente del comune di Palermo.>

Palermo, _____ . _____ . 2013

I Consiglieri

P. Caracausi

Parere Economico
Favorevole

F. Occhipinti



Città di Palermo



Partito Democratico

GruppoConsiliare

Palermo 12.07.2013

EMENDAMENTO N.5

Delibera prot. n. 579781 Società AMIA S.p.a. ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale

Aggiungere alla fine della parte propositiva le seguenti parole: “si da mandato al Ragioniere Generale in raccordo con il Dirigente del Settore Società Partecipate di sottoporre al Consiglio entro tre mesi dal presente atto una relazione esplicativa sulle risorse economiche necessarie al funzionamento del servizio di raccolta rifiuti nelle differenti ipotesi di gestione diretta, affidamento in house alla R.A.P. S.p.a. o esternalizzazione del servizio, coerentemente con il disposto della normativa regionale in essere e le linee guida emanate dall’Assessore regionale ai pubblici servizi. La mancata predisposizione della relazione dei seguenti atti da sottoporre agli organi di Governo della città sarà considerato parametro essenziale nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi gestionali”.

*Presentato il 14
Settembre 2013*

*Comune Formale
alla competenza*

*Per il Comune
di Palermo
il Dirigente
del Settore
Società Partecipate
e per il Comune
di Palermo
il Dirigente
del Settore
Società Partecipate*

Filippo Pica

IL CONSIGLIERE
Rosario Filoramo

Palazzo delle Aquile tel. 091 - 7402306 Fax 091 - 7402464

e- mail partitodemocratico@comune.palermo.it



Città di Palermo



GruppoConsiliare

Palermo 12.07.2013

EMENDAMENTO N.4

Delibera prot. n. 579781 Società AMIA S.p.a. ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale

Aggiungere alla fine della parte propositiva le seguenti parole: “ si dà mandato al Segretario Generale/Direttore Generale ed al Dirigente al Settore Società Controllate di sottoporre entro tre mesi dalla approvazione di questo atto il Piano comunale di raccolta come descritto al punto precedente e redatto in conformità con le previsioni normative regionali, nazionali ed europee. La mancata predisposizione del Piano e del relativo atto di proposta approvativa sarà considerato parametro essenziale nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi gestionali”.

*Presentato in seduta
12.07.2013*

*Parere
in favore
alla
New Co*

*Parere
in favore
12/7/13*

IL CONSIGLIERE
Rosario Filoramo

Rosario Filoramo



Città di Palermo



GruppoConsiliare

Palermo 12.07.2013

EMENDAMENTO N.2

Delibera prot. n. 579781 Società AMIA S.p.a. ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale

Inserire alla fine del 4° capoverso della proposta, dopo “...Palermo Ambiente S.p.a.”: “*per le attività di start-up e messa a regime della New Co (R.A.P. S.p.a.) ci si avvarrà esclusivamente delle competenze presenti all’interno dell’Amministrazione comunale, senza impegnare risorse economiche per collaborazioni di soggetti esterni*”.

IL CONSIGLIERE

Rosario Filoramo

*Presentato in seduta
12.07.2013*

*Power Finance
formale*

*pena escludi
un dubbio*

Palazzo delle Aquile tel. 091 - 7402306 Fax 091 – 7402464

e- mail partitodemocratico@comune.palermo.it



Città di Palermo



GruppoConsiliare

Palermo 12.07.2013

EMENDAMENTO N.1

Delibera prot. n. 579781 Società AMIA S.p.a. ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale

Aggiungere alla parte propositiva prima del primo capoverso “Si condivide lo spirito della proposta dell’Ufficio che mira a salvare il posto di lavoro dei dipendenti di AMIA S.p.a. ed AMIA Essemme s.r.l.”

*presentato in seduta
12.07.2013*

Rosario Filoramo
IL CONSIGLIERE
Rosario Filoramo
Di Pisacchia

*presentato
in seduta
12/7*



Presentato in seduta X
12-07-2013


COMUNE DI PALERMO

EMENDAMENTO N° 16

Data: _____	Proponente: _____
ODG <input type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Suppletivo Iscrizione punto _____	Oggetto: _____ _____ _____ _____
Articolo n° _____ Comma n° _____	Emendamento: <input type="checkbox"/> Abrogativo <input type="checkbox"/> Aggiuntivo <input type="checkbox"/> Modificativo <input type="checkbox"/> Sostitutivo

Testo Emendamento

Aggiungere al dispositivo, dopo l'ultimo paragrafo:
"DARE ATTO CHE NELLE MORE DEL NUOVO CONTRATTO
DI SERVIZIO DA PARTE DEL C.C. SI FARA'
RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI FINANZIARIE
IN ATTO APPLICATE"

Firma	
 Parere Tecnico	 Parere Contabile
<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario	<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario

Subramenento al (12)

elimina il sub (a) le let. venuta
al tempo di (suedi)

R. J.

L'elemento proprio è
appiarsi a livello più presente
Perere
L. Fattibilità
allegato di auto

Grand
h

per un altro
una banca
13



Città di Palermo

*Presentato in
sedute 12.07.13*



Partito Democratico

GruppoConsiliare

Palermo 12.07.2013

EMENDAMENTO N.3

Delibera prot. n. 579781 Società AMIA S.p.a. ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale

Aggiungere dopo il capoverso approvare gli allegati schemi di Statuto ed Atto Costitutivo riferito alla suddetta costituenda Società “il Piano di Fattibilità della New Co, allegato allo Statuto /Atto Costitutivo viene denominato ipotesi di Piano di Fattibilità della New Co e si dà mandato al Dirigente del Settore Società Partecipate a predisporre uno coerente con la vigente normativa europea sui rifiuti (ove si parla ormai di riuso, recupero e riciclo) dove si preveda:

- a- Entro tre mesi di estendere il porta a porta in tutta la città e di eliminare la raccolta stradale;
- b- Di proporre le varianti urbanistiche per la realizzazione di 16 Centri comunali di raccolta e/o isole ecologiche opportunamente dimensionali (come prescrive la legge);
- c- Separare completamente il servizio di spazzamento stradale dalla raccolta sia tecnicamente che economicamente, riprogettandolo con criteri ingegneristici e controllabili;

Palazzo delle Aquile tel. 091 - 7402306 Fax 091 – 7402464

e- mail partitodemocratico@comune.palermo.it

*parere in sede
comune 12/7/13*

*in piano
comuni
stato
non
potrebbe
essere
solo
pubb-1*

- d- Definire le ipotesi di smaltimento/recupero delle quote residuali non conferite alle filiere di raccolte differenziata, riutilizzo o riciclo, in coerenza con le previsioni del Piano Regolatore dei Rifiuti in atto vigente evidenziando che l'incenerimento non è tra le metodologie ammesse nel territorio comunale di Palermo.

IL CONSIGLIERE

Rosario Filoramo

D. Pistone

Palazzo delle Aquile tel. 091 - 7402306 Fax 091 - 7402464

e- mail partitodemocratico@comune.palermo.it

Presentato
solo il 16/12/13
/ 18/12/13
di cui 10/12/13
spese della società

1

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO COMUNALE;

PREMESSO CHE:

- Con la creazione della nuova Società , Risorse Ambiente Palermo (R.A.P.), si determina una svolta rispetto ad una gestione fallimentare che non ha riguardato solamente i conti di A.M.I.A. ma anche l'oggetto della sua missione industriale, inerente la gestione dei servizi di igiene ambientale e del ciclo dei rifiuti solidi urbani.
- Dal 1998 il decreto Ronchi e la successiva legislazione hanno introdotto per legge la raccolta differenziata dei rifiuti e il raggiungimento di obiettivi sempre crescenti di recupero degli imballaggi attraverso la costituzione dei Consorzi di filiera del CONAI.
- Il Contratto di servizio stipulato dal Comune con la vecchia società di gestione AMIA, non prevedeva esplicitamente il rispetto della normativa vigente né altri obiettivi quantificabili di raccolta differenziata.
- La quantità di rifiuti portati in discarica è pari a circa il 90%, essa non dovrebbe superare il 40%. La discarica di Bellolampo è saturata da tempo e i tecnici fanno miracoli per tenerla aperta, in deroga ai normali parametri normativi e progettuali, grazie allo stato di emergenza, che permette alcune deroghe. I rifiuti vengono prima triturati e poi portati in discarica, nel rispetto della normativa nazionale che consente un rispetto solo formale delle disposizioni di legge , che prevedono la selezione dei rifiuti prima di immetterli in discarica.

ATTESA


- la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica ed un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.

CONSIDERATO CHE:

- Un'attenta politica di gestione dei rifiuti che punti alla loro prevenzione, al riutilizzo, al massimo recupero di beni e materiali, si pone in linea con gli obiettivi di diminuzione dei gas serra resa necessaria e urgente da accordi internazionali che obbligano i governi a tagliare le emissioni di CO2, legate anche alla produzione dei beni di consumo a partire dagli imballaggi.

ATTESO CHE

- Il comune di Palermo ha aderito al Patto dei Sindaci, impegnandosi a



ridurre l'immissione di CO2 in atmosfera in ottemperanza a quanto dettato dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, accordo internazionale che stabilisce precisi obiettivi per i tagli delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, del riscaldamento del Pianeta da parte dei paesi industrializzati

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA AFFINCHÉ IL FUTURO CONTRATTO DI SERVIZIO RISPONDA AI SEGUENTI OBIETTIVI:

- Far rientrare il ciclo produzione-consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, tramite l'eliminazione degli sprechi e quindi massimizzando, nell'ordine, la riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita, il riciclaggio, e minimizzando, nell'ordine, tendendo a zero al 2020, lo smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia diverso dal riciclaggio.
- Proteggere l'ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa del 1986.
- Rafforzare la prevenzione primaria delle malattie attribuibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti.
- Favorire l'accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e ciclo di trattamento dei rifiuti.

Adriano
 Pizzetti
 Massimo De
 Luca
 Giuseppe
 Giuseppe
 Giuseppe
 Giuseppe
 Giuseppe

ORDINE DEL GIORNO

3

La proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale prevede di:

Presentato in
Aula il 12/7/2013
[Signature]

- "autorizzare il Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune di Palermo, per sé o per persona da nominare, a proporre alle Curatele Fallimentari delle Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l., di condurre in affitto a far data dal 22/07/2013 il complesso aziendale come descritto alla lettera E) dell'allegato Disciplinare di gara avente ad oggetto la procedura di vendita dei complessi aziendali sopra citati".

Relativamente a quanto sopra, è necessario precisare che, il complesso aziendale, oggetto del contratto di affitto, è individuato con riferimento al Disciplinare di gara che, nella documentazione allegata, non lo definisce in maniera compiuta.

L'allegato 7, privo di firma del Giudice delegato e di timbro del Tribunale, prevede che "oggetto del contratto di affitto saranno i beni di cui alla lett. e) del disciplinare di gara pubblicato e gli immobili di cui a pag. 19 della perizia a firma del Dott. Palazzotto" ma tale documento non risulta allegato. Si evidenzia, inoltre, che nello stesso documento il Giudice precisa che "il canone di affitto dovrà essere pari ai valori (oltre IVA se dovuta) di cui alle due perizie di stime, a firma dei Dott. Gabriele Palazzotto e Claudio Santoro, agli atti delle procedure e disponibili per la consultazione" ma anche tali documenti non risultano allegati, risulta, pertanto, non quantificata la spesa relativa al contratto di affitto;

- "autorizzare, altresì, il Sindaco quale rappresentante pro-tempore del Comune di Palermo, per sé o per persona da nominare, a proporre di stipulare entro il 31/12/2013 contratto definitivo di compravendita del complesso aziendale sopra descritto con le Curatele fallimentari delle Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l., dando atto che il canone di affitto, sopra evidenziato verrà computato in conto del prezzo di acquisto degli individuati complessi aziendali".

Al riguardo, richiamando le precisazioni precedentemente espresse, si deve rilevare che non sono note le condizioni cui potrà essere proposta l'acquisizione a titolo definitivo del complesso aziendale e pertanto nessuna valutazione di congruità e/o di convenienza economica è possibile effettuare da parte dello scrivente organo.

- "autorizzare il Sindaco ad esprimere formale accettazione alle condizioni indicate tutte nel Decreto del Giudice Delegato, datato 8/07/2013, (all.7), ed inerente l'oggetto".

Alla mancata quantificazione dell'importo del canone di cui si è già riferito, si deve aggiungere che "tutte le spese del contratto, comprese quelle notarili, di bollo e di registro, saranno a carico dell'affittuario" non sono determinate.

- "approvare, nelle more della definitiva e concreta applicazione della L.R. 3/2013 di

modifica della L.R. 9/2010, la costituzione di una nuova Società interamente partecipata dal Comune di Palermo (R.A.P. Risorse Ambiente Palermo S.p.A.) alla quale affidare il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, trattandosi di servizio essenziale per il quale non può essere ipotizzabile alcuna soluzione di continuità, avvalendosi ove occorra, delle funzioni e dell'assistenza tecnica-operativa della Società partecipata Palermo Ambiente S.p.A."

Quanto sopra proposto, risulta non conforme al dettato dell'art. 30 dello Statuto Comunale il quale prevede: *"La forma di gestione è scelta dal Consiglio comunale, esaminate le alternative possibili, sulla base di un piano tecnico-finanziario relativo al progetto predisposto dalla Giunta. La scelta dovrà rispettare i principi di cui all'art. 29 ed osservare i criteri di efficienza, economicità e trasparenza"*; tenuto conto dell'assenza del piano tecnico-finanziario relativo al progetto, che è alla base della scelta tra le varie possibili alternative.

Risulta altresì non conforme alla previsione del comma 5 dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, che prevede *"La deliberazione di costituzione della società, accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda e sui costi:*

- *approva lo statuto societario;*
- *determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune;*
- *individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie;*
- *stima le entrate previste;*
- *determina le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.*

Invero, alla proposta viene allegato un *"Piano di fattibilità newco"* che si legge essere predisposto *"nel rispetto dei contenuti dell'art. 39, 5° comma del vigente Statuto comunale"*. È evidente che detto documento non contiene le informazioni dettagliatamente richieste nel su richiamato art. 39. Tale *"Piano di fattibilità newco"* si ritiene non avere i connotati di un *"business plan o studio di fattibilità"* che deve avere una estensione temporale almeno triennale e dimostrare non solo l'equilibrio economico della gestione ma altresì la adeguatezza della struttura patrimoniale della costituenda Società e gli equilibri finanziari, nonché la convenienza economica della costituzione stessa (Documento n. 14 "l'organo di revisione: controlli sugli organismi partecipati" CNDCEC-novembre 2011).

Da tale *"Piano di fattibilità newco"* emerge esclusivamente il costo complessivo dei servizi ammonta ad € 125.800.371,13 oltre IVA; nell'evidenziare la mancanza di

qualsiasi espressione di congruità, da parte del dirigente competente alla gestione del rapporto, si significa che il costo complessivo indicato è di gran lunga superiore all'attuale impegno finanziario del Comune. Inoltre detto costo non sembra contenere né le attività connesse alla pulizia delle sedi giudiziarie, né quelle connesse alla pulizia delle caditoie. Se così fosse, l'incremento del costo del servizio che si può quantificare in circa 38 milioni di euro, ricadrebbe interamente sulla collettività.

Non è ad oggi disponibile lo stanziamento necessario a dare copertura agli oneri finanziari, dal 22.07.2013 alla fine dell'esercizio, scaturenti dalle scelte dell'Amministrazione.

Non risulta allegato alla proposta *esaminanda* lo schema del nuovo contratto di servizio che dovrà regolamentare i rapporti tra il Comune di Palermo e il nuovo soggetto gestore.

È necessario rilevare che, nell'affidamento del servizio, devono essere rispettate tutte le disposizioni comunitarie che legittimano la scelta l'affidamento in *house*, nonché l'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, che prevede "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*". Infatti, la scelta sulle modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali, viene, dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale n. 199/2012, rimessa agli enti affidanti nel doveroso rispetto:

- a) dei principi europei: di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;
- b) dell'obbligo di motivazione;
- c) dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Principi, questi ultimi, che devono indirizzare non solo a favore della scelta meno onerosa e più vantaggiosa per l'Amministrazione, ma anche di quella più idonea a soddisfare gli interessi degli appartenenti alla comunità di riferimento, in quanto soggetti utenti dei servizi incisi dall'onere del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Si evidenzia, altresì, che l'impegno sul capitolo 4187 (aumento di capitale sociale partecipate) individuato per dare copertura finanziaria alla sottoscrizione del capitale sociale della newco appare non coerente.

Deve essere, infine, valutata la compatibilità della proposta oggi rimessa alla approvazione dell'organo consiliare, con la vigente normativa citata nell'atto in argomento. Infatti l'articolo 5 comma 2 della L.R. 9/2010 così come modificato da ultimo dalla L.R. 3/2013 prevede che *"i Comuni in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs. n. 267/2000, ... [...] ... possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti"*. Il tenore della norma, si ritiene, escluda tutte le altre attività connesse al ciclo integrato dei rifiuti, attività che sembrerebbero, invero, essere contenute nel documento allegato 5.


- *"approvare gli allegati schemi di statuto ed atto Costitutivo riferiti alla suddetta costituenda Società"*.

Non può non evidenziarsi che il contenuto dello schema di statuto vada valutato alla luce delle prescrizioni previste a garanzia dell'esercizio del controllo analogo, che legittima l'affidamento in house e che trova le sue norme applicative nel vigente Regolamento sulle "attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati" oltre che nella giurisprudenza comunitaria.

Da una lettura e non approfondita analisi dello statuto, per le ragioni già citate in premessa, si evidenziano le disposizioni che definiscono le competenze dell'Organo amministrativo - art. 26 - o che normano l'attività di vigilanza - art. 24, si ritiene sarebbe più appropriato allo strumento, il riferimento dinamico alla normativa sui compensi degli Organi amministrativi piuttosto che un richiamo statico alla normativa vigente.

SI IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE
a superare le criticità emerse
nella redazione del PIANO AZIENDALE
e nel CONTRATTO DI SERVIZIO

Almonastero (MONASTRA)

Maria h. 


Rosario

Presentato in
aula il 12-7-2012

O. d. g.

N. 7

4

~~9~~

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco,
con i suoi collaboratori, a destinare ^{PARTI} ~~la~~ ^{le} risorse
Avanti dal Ministero dello Sviluppo Economico
attraverso la direttiva "Zona Lavoro" al fine di
sviluppare e sostenere tutte le attività commerciali
della Città di Palermo che vorranno essere espresse
e/o incentivare la crescita differenziata nel centro
storico attraverso la collaborazione con la RAP.

Le conferisco
Giuseppe Spadaro


letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




Salvatore Orlando

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



Fabrizio Dall'Acqua

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 13.04.2013 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSOCOMUNALE

Palermo li,.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal.....a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo ,li,.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
- in seguito a dichiarazione di immediata eseguibilità in sede di adozione del presente provvedimento da parte dell'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li,.....